

**CONVENZIONE PER UNA COLLABORAZIONE NELLA RICERCA**

TRA

L'Università Ca' Foscari Venezia - **Dipartimento di Economia** (nel seguito denominato **Dipartimento**), con sede legale in Dorsoduro 3246, 30123 Venezia, C.F. 80007720271, rappresentato per la sottoscrizione del presente atto dal Direttore del Dipartimento, Prof. Giacomo Pasini, domiciliato per la carica presso il Dipartimento di Economia in Cannaregio 873, Venezia.

E

La **Regione Veneto** ecc., (nel seguito denominata **Ente**), con sede legale in \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ e partita IVA n. \_\_\_\_\_, rappresentata per la sottoscrizione del presente atto dal \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante

congiuntamente indicati come "le Parti" o "i Contraenti"

**si conviene e si stipula quanto segue:**

**Premesse:**

- a) Il Dipartimento ha interesse nello sviluppare la propria ricerca sui temi di economia della tassazione;
- b) La Regione Veneto dispone dei dati elementari delle dichiarazioni dei redditi ai fini IRPEF dei residenti nella medesima ed è interessata, nell'ambito delle finalità previste dalla Convenzione tra Regione del Veneto ed Agenzia delle Entrate, ad accrescere le proprie conoscenze in materia a supporto delle proprie politiche fiscali;
- c) Considerato il pluriennale e proficuo rapporto di collaborazione, le Parti intendono collaborare per promuovere lo sviluppo della ricerca relativa all'analisi del regime forfettario per i soggetti con ricavi o compensi fino a 65.000€;
- d) Detta attività risulta compatibile, nei modi e nella misura, con i fini istituzionali del Dipartimento.

**Art. 1 – Premesse**

L'individuazione delle parti e le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione.

**Art. 2 - Oggetto della collaborazione**

La presente Convenzione, coerentemente a quanto richiamato nelle Premesse, ha per oggetto l'utilizzo dei dati elementari, opportunamente anonimizzati, relativi alle dichiarazioni IRPEF dei contribuenti residenti nella regione Veneto ai fini dello svolgimento dell'attività di ricerca dal titolo "Analisi degli effetti dell'estensione del regime forfettario per i soggetti con ricavi o compensi fino a 65.000€", come descritta nell'**Allegato tecnico** che costituisce parte integrante della presente Convenzione.

Le parti di comune accordo e congiuntamente definiranno le modalità per l'attuazione del programma di ricerca.

**Art. 3 - Impegni delle parti e riservatezza**

Nell'ambito della convenzione in oggetto il Dipartimento si impegna a:

- a) adottare le misure di sicurezza predisposte da Università Ca' Foscari Venezia – Dipartimento di Economia per garantire la sicurezza dei dati elementari, prevenendo e riducendo al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di diffusione o accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del progetto di ricerca per la realizzazione



b91864d1



del quale l'accesso è stato autorizzato;

- b) utilizzare i dati forniti dall'Ente per le sole finalità del progetto di ricerca indicate nell'Allegato tecnico;
- c) non consentire l'accesso ai dati elementari a soggetti non autorizzati e non diffonderli, anche in forma parziale;
- d) non tentare in alcun modo la re-identificazione delle unità statistiche e dare disposizioni agli operatori incaricati di adottare comportamenti consoni ad evitare che questo non avvenga anche in via incidentale;
- e) comunicare e diffondere i risultati del progetto di ricerca esclusivamente con modalità che non consentano l'identificazione delle unità statistiche;
- f) citare in tutti i lavori e le pubblicazioni, realizzati utilizzando in tutto o in parte i dati elementari, la fonte (Regione Veneto e la denominazione della specifica fonte di dati);
- g) a fornire alla Regione Veneto un rapporto descrittivo sulle caratteristiche dei contribuenti aderenti al regime forfettario ed una valutazione ex-post di questa misura.

Nell'ambito della Convenzione in oggetto l'Ente si impegna a:

- a) mettere a disposizione i dati elementari e informazioni in suo possesso, resi opportunamente anonimi, che siano congiuntamente ritenuti utili allo sviluppo della ricerca;
- b) accogliere presso le proprie sedi ricercatori e personale del Dipartimento per effettuare attività di ricerca concordata tra le parti.

#### **Art. 4 - Durata della Convenzione**

La presente Convenzione ha durata di 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte di entrambi i Contraenti e può essere espressamente rinnovata a seguito di accordo scritto tra le Parti.

E comunque fatto salvo l'obbligo dei Contraenti di portare a conclusione tutte le attività in essere al momento della scadenza.

#### **Art. 5 – Risorse finanziarie**

La presente Convenzione non prevede rimborsi spese o compensi a carico delle Parti.

#### **Art. 6 – Responsabili**

Il Dipartimento individua nella **Prof.ssa Anna Marenzi** la Responsabile scientifica della presente Convenzione.

L'Ente individua nel/la dott./ssa \_\_\_\_\_ il Responsabile scientifico della presente Convenzione.

#### **Art. 7 – Proprietà dei risultati e loro pubblicazione**

Le Parti concordano nelle seguenti definizioni:

**Background:** tutte le informazioni detenute dalle Parti prima dell'adesione alla presente Convenzione, nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una Parte prima del periodo di efficacia della Convenzione.

**Sideground:** tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetti ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una Parte durante il periodo di efficacia della Convenzione, ma non in esecuzione della stessa anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico oggetto della convenzione.

**Foreground:** tutti i risultati conseguiti in esecuzione della presente Convenzione.



b91864d1



**Risultati tutelabili:** tutti i risultati derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente accordo suscettibili di formare oggetto di brevetto o di registrazione.

Ciascuna Parte rimane proprietaria del proprio background che sarà messo a disposizione dell'altra parte solamente ai fini dello svolgimento delle Ricerche e per il tempo strettamente necessario.

Ciascuna Parte è proprietaria del proprio Sideground.

Con riguardo al Foreground, le Parti convengono che la titolarità degli eventuali risultati di ricerca e sviluppo seguirà il criterio della natura e del grado di apporto ai progetti conferito dalle parti. Nel caso in cui entrambe le parti abbiano contribuito al conseguimento di tali risultati, esse saranno tenute a stipulare un apposito accordo per l'allocazione ed i termini della comproprietà. In caso di risultati tutelabili, tale accordo dovrà comunque prevedere la facoltà di ciascuna parte di ottenere una licenza esclusiva di utilizzo e/o di esercitare la prelazione all'acquisto nel caso in cui l'altra Parte decida di cedere la propria quota di titolarità risultati.

Resta salvo, in ogni caso, il diritto morale di autore ai sensi della vigente legislazione in materia.

L'Università si riserva i diritti di utilizzazione scientifica e di pubblicazione dei risultati.

#### **Art. 8 – Riservatezza**

Si definiscono **Informazioni Riservate:** tutte le informazioni fornite in forma tangibile e non tangibile tra le quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia ed a processi produttivi, modelli, tavole che siano comunicate dall'Ente o dall'Università (di seguito, ciascuna, "**Parte Divulgante**") all'Università o all'Ente (di seguito, ciascuna, "**Parte Ricevente**") nell'ambito delle attività oggetto del presente contratto, inclusi altresì i risultati, ed espressamente individuate come confidenziali/riservate. La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda. Le informazioni riservate comunicate verbalmente o acquisite visivamente, dovranno essere qualificate come tali per iscritto dalla Parte divulgante prima che si concluda il colloquio/incontro nel corso del quale tali informazioni sono state veicolate dalla Parte divulgante alla Parte ricevente.

I responsabili dell'Università e dell'Ente indicati nel precedente articolo 6 assumono il ruolo di referenti delle informazioni riservate e confidenziali.

Con la sottoscrizione della presente contratto la Parte Ricevente si impegna a mantenere la confidenzialità e a non divulgare a terzi il contenuto delle Informazioni Riservate senza la previa autorizzazione scritta della Parte Divulgante. La Parte Ricevente si impegna in ogni caso a trattare e proteggere le Informazioni Riservate con la massima diligenza possibile e, in ogni caso, ad applicare tutte le misure che la Parte Ricevente adotta per trattare e proteggere le proprie informazioni riservate di uguale natura. Gli obblighi di confidenzialità stabiliti dal presente contratto dovranno essere rispettati dalla Parte Ricevente per il periodo di 5 (cinque) anni dalla data in cui ciascuna delle Informazioni Riservate viene comunicata alla Parte Ricevente.

Resta inteso che non saranno considerate Informazioni Riservate le informazioni che:

- siano di pubblico dominio al momento della loro rivelazione o lo diventino in seguito a condizione che ciò non derivi dall'inadempimento degli obblighi di confidenzialità della Parte ricevente;
- siano note alla Parte ricevente prima della loro rivelazione o siano acquisite o sviluppate in modo indipendente dalla Parte ricevente o dal proprio personale, inclusi i borsisti, stagisti e dottorandi;
- sia previsto che debbano essere rivelate per effetto di legge o per ordine dell'autorità giudiziaria, purché la Parte ricevente ne dia notizia alla Parte Divulgante prima di rivelarle, affinché possano essere predisposte tutte le misure necessarie per garantire la divulgazione limitatamente ai requisiti di legge o all'ordine dell'autorità giudiziaria;
- siano ottenute dalla Parte Ricevente per il tramite di un terzo il quale le conosca in buona fede e abbia pieno e legittimo titolo di disporne.

Con riferimento alle "Informazioni riservate" la Parte Ricevente:



b91864d1



- utilizzerà le “Informazioni riservate” per il solo e unico scopo dell’esecuzione delle attività di cui al presente atto;
- non utilizzerà le “Informazioni riservate” in alcun modo che possa rivelarsi dannoso, anche solo indirettamente, alla Parte Divulgante;
- non dovrà riprodurre, in tutto o in parte, le “Informazioni riservate” se non quanto espressamente autorizzato con apposito atto scritto dalla Parte Divulgante;
- restituirà, a seguito di semplice richiesta scritta della Parte Divulgante, tutta la documentazione relativa alle “Informazioni riservate” che sia stata consegnata, nonché tutte le riproduzioni della stessa documentazione che siano state autorizzate;
- distruggerà, a seguito di semplice richiesta scritta della Parte Divulgante, tutta la documentazione relativa alle “Informazioni riservate” che sia stata consegnata, nonché tutte le riproduzioni della stessa documentazione che siano state autorizzate.

Nel caso in cui la Parte Divulgante non chieda la restituzione o la distruzione della documentazione relativa alle “Informazioni riservate” o delle riproduzioni della stessa che siano state autorizzate allo scadere della presente Convenzione, la Parte Ricevente conserverà tale documentazione e tali riproduzioni con la cura del buon padre di famiglia e provvederà a distruggerle scaduto il periodo di 5 (cinque) anni dalla data in cui la citata documentazione è stata consegnata o le citate riproduzioni sono state eseguite.

La Parte Ricevente si impegna a limitare la diffusione delle Informazioni Riservate all’interno della propria organizzazione ai soli soggetti che ne debbano venire a conoscenza in ragione della natura del loro incarico.

#### **Art. 9 – Responsabilità delle Parti e obblighi assicurativi**

Le parti sono reciprocamente sollevate da responsabilità per eventuali danni ad esse non imputabili che dovessero subire il personale e i beni della controparte coinvolti nell’attività convenzionale.

Ogni parte assicurerà il proprio personale per gli infortuni e i danni da responsabilità civile che dovesse subire o arrecare a terzi nello svolgimento dell’attività di collaborazione.

Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi nazionali e delle normative interne di sicurezza che regolano l’attività di entrambe le parti.

#### **Art. 10 – Risoluzione delle controversie e legge applicabile**

L’interpretazione e l’esecuzione della presente Convenzione, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dalla stessa, sono regolati dalla legge italiana.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente atto.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, ai sensi dell’art. 133, lettera a), punto 2) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, la giurisdizione esclusiva spetta al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.

#### **Art. 11 – Recesso unilaterale e scioglimento consensuale**

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione prima della data di scadenza, mediante comunicazione scritta da notificare alla controparte mediante raccomandata AR o mediante PEC. Il recesso unilaterale ha effetto decorsi tre mesi dalla notifica dello stesso.

Le Parti hanno facoltà di sciogliere consensualmente la presente Convenzione prima della data di scadenza mediante accordo da formalizzare per iscritto.

Sia nel caso di recesso unilaterale che di scioglimento consensuale, è comunque fatto salvo l’obbligo delle Parti di portare a conclusione le attività in essere al momento del recesso o dello scioglimento.



b91864d1



**Art. 12 - Risoluzione della Convenzione per inadempienza**

Qualora una delle Parti non adempia ai propri obblighi, l'altra Parte - senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria - potrà di diritto risolvere la Convenzione previa diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni.

In tali casi, sia la dichiarazione di risoluzione che la diffida ad adempiere, dovranno essere comunicate all'altra parte mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC.

Ogni Parte inadempiente rispetto agli obblighi scaturiti dalla presente convenzione sarà tenuta a risarcire gli eventuali danni subiti dalla controparte a causa della inadempienza.

**Art. 13 – Oneri fiscali**

Il presente atto, completo dei suoi allegati, viene sottoscritto in modalità digitale ai sensi degli art. 21 e 24 del D. Lgs 07/03/2005 n. 82 e ss.mm.ii.

Il presente atto non è soggetto a imposta di registro né a imposta di bollo ai sensi dell'art. 1, comma 253 - 354, della Legge 23.12.2005, n. 266.

**Art. 14 – Trattamento dei dati personali**

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), recante il Regolamento Generale sulla protezione dei dati, e, per quanto applicabile, del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), le parti prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali esclusivamente per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse alla presente convenzione.

I dati verranno conservati per tutta la durata della convenzione stessa e successivamente nei termini previsti per la prescrizione ordinaria.

Il trattamento dei dati personali sarà eseguito da ciascuna parte nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 5 del GDPR. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'art. 32 del GDPR, ad opera di soggetti appositamente autorizzati, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 ovvero da soggetti esterni nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR che svolgono attività strumentali o accessorie. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

**Art. 15 – Codici di comportamento e Codice etico dell'Università Ca' Foscari Venezia**

L'Ente dichiara di aver preso visione e impegnarsi a osservare il DPR 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165" (pubblicato all'indirizzo <https://www.unive.it/pag/8164/>), il Codice di comportamento dell'Università Ca' Foscari Venezia, emanato con D.R. n. 121 del 12/02/2015 (pubblicato all'indirizzo <http://www.unive.it/pag/8353/>) e il Codice Etico di Ateneo, emanato con D.R. n. 795 del 21/10/2014 (pubblicato all'indirizzo <http://www.unive.it/pag/8162/>).



b91864d1



Venezia,

Per l'Ente

Per il Dipartimento di Economia

Prof. Giacomo Pasini

---

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile, si approvano specificatamente gli artt. 8 (Responsabilità delle parti e obblighi assicurativi), 9 (Risoluzione delle controversie e legge applicabile), 10 (Recesso unilaterale e scioglimento consensuale), 14 (Codici di comportamento e Codice etico dell'Università Ca' Foscari Venezia)

Per l'Ente

Per il Dipartimento di Economia

Prof. Giacomo Pasini

---

---

**ALLEGATO TECNICO – Obiettivi della Ricerca**



b91864d1

